



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot.n. 11027/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della I Commissione
Consiliare Permanente

Al Presidente della II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge “Modifiche integrative alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari), come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38” Reg. Gen. n. 452

Ad iniziativa dei Consiglieri Gennaro Salvatore, Giovanni Fortunato, Massimo Grimaldi, Pietro Giuseppe Maisto, Angelo Marino, Carmine Sommese e Ettore Zecchino.
Depositata il 3 maggio 2013

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame
II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

14 GIU. 2013

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Relazione illustrativa

Atteso che con decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate), all'art. 2, in merito alla riduzione dei costi della politica, al comma 1 lett. g), si stabilisce che: *"fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contribuenti in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti e movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato...."*.

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riunite in Assemblea congiunta il 5 dicembre 2012, definisce il parametro di virtuosità che individua l'importo complessivo da erogare a titolo di contributi per il finanziamento ai gruppi consiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in: 5000 (cinquemila/00) per consigliere, a cui si aggiunge, ai fini di tener conto "delle dimensioni del territorio e della popolazione residente un importo complessivo pari a € 0,05 (zero/zero cinque) per abitante.

In Regione Campania, l'importo complessivo da erogare a titolo di contributi per il finanziamento ai gruppi consiliari, è pari ad €. 593.340.50 (cinquecentonovantatremilatrecentoquaranta/50) dato da $5000 \times 61 + 5.766.810$ (popolazione residente-ultimo censimento ISTAT) $\times 0,05$.

Considerate le gravi condizioni economico finanziarie delle famiglie residenti nella regione Campania, si ritiene che, per la legislatura corrente, il contributo per il funzionamento dei Gruppi consiliari concorra ad integrare il finanziamento degli interventi per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione delle famiglie indigenti.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La proposta di legge è finalizzata all'incremento delle risorse finanziarie, destinate al finanziamento degli interventi per la concessione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione ai sensi dell'ex art. 11 comma 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431., appostate per l'esercizio finanziario 2012 con la UPB 1.3.10 (Cap. 2438, 2439, 2440), in particolare si tratta di Fondi integrativi della Regione a sostegno delle abitazioni in locazione.

Nell'attuale sistema di bilancio per il corrente esercizio finanziario 2013, l'incremento delle risorse finanziarie, quantificato per il 2013 in euro 593.340,50 (derivante dal calcolo indicato con la relazione illustrativa della proposta di legge), va imputato alla Missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 06 (interventi per il diritto alla casa), con decremento di pari importo dalla Missione 01 (servizi istituzionali generali e di gestione), Programma 01 (organi istituzionali).



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Integrazioni all'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari)

1. All'art. 3 della legge regionale 6/1972 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“4. Il contributo, come quantificato al comma 1, per la corrente legislatura è destinato al finanziamento degli interventi per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).”.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania